

COMUNE DI
RICCIONE
PROVINCIA DI RIMINI



COMUNE DI RICCIONE
Provincia di Rimini

**MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE NEL COMUNE I RICCIONE EX ART. 93
D.LGS. 163/2006 e s.m.i.**

**Intesa tra la delegazione trattante di parte pubblica
e le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali**

Riccione, 15.04.2016

SOMMARIO

Art.1	Oggetto e principi generali	pag. 3
Art.2	Ambito di applicazione	pag. 4
Art.3	Definizioni	pag. 4
Art.4	Ripartizione degli incentivi per progettazione di lavori pubblici	pag. 6
4.1	Costituzione del Fondo di incentivazione e l'innovazione	
4.2	Regime contributivo e fiscale del fondo complessivo	
4.3	Ripartizione tra le Attività assunte dai dipendenti	
4.4	Calcolo e ripartizione dell'incentivo per le attività di <u>Progettazione e D.L.</u>	
	- 4.4.1 Calcolo	
	- 4.4.2 Ripartizione	
	- 4.4.3 Tempistica dell'erogazione	
4.5	Calcolo e ripartizione dell'incentivo per le attività di <u>Resp.del Procedimento</u>	
	- 4.5.1 Calcolo	
	- 4.5.2 Ripartizione	
	- 4.5.2.1 Livello	
	- 4.5.2.2 Responsabilità	
	- 4.5.3 Tempistica di erogazione del contributo	
4.6	Calcolo e ripartizione dell'incentivo per le attività di <u>Resp.della Sicurezza</u>	
	- 4.6.1 Tempistica dell'erogazione	
4.7	Calcolo e ripartizione dell'incentivo per le attività di <u>Collaudatore</u>	
	- 4.7.1 Tempistica dell'erogazione	
4.8	Progetti particolarmente complessi con rilevanti impegni di spesa	
4.9	Decurtazioni	
Art.5	Conclusione dei progetti	pag. 13
Art.6	Attività svolta da professionisti esterni	pag. 13
Art.7	Affidamento degli incarichi	pag. 14
Art.8	Liquidazione	pag. 14
Art.9	Onere per l'iscrizione professionale	pag. 15
Art.10	Assicurazioni	pag. 16
Art.11	Fondo per l'innovazione	pag. 15
Art.12	Interpretazione autentica	pag. 16
Art.13	Collegio di raffreddamento dei conflitti	pag. 16

ART. 1

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione di quanto previsto dall'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. n. 163/2006 così come rinnovellato dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014.
2. Si riportano per facilità di lettura gli articolati vigenti interessati dalla disciplina oggetto di regolamentazione:

Art. 93 livelli della progettazione per appalti e per le concessioni di lavori

- omissis -

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al **2 per cento** degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. *(comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014)*

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. *(comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014)*

7-quater. Il restante **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. *(comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014).*

ART. 2

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 114/2014 ovvero a far data dal 19.08.2014.
2. Non rientrano fra quanto di seguito regolamentato gli incentivi inerenti ai progetti esecutivi approvati antecedentemente alla data di cui sopra per i quali si continuerà ad applicare il Regolamento approvato con atto di G.C. n° 61 del 23-03-2004.
3. Le previsioni normative ed economiche previste dal presente regolamento potranno essere oggetto di modifica per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari e, comunque, saranno oggetto di una ricognizione periodica. Sino all'approvazione delle eventuali modifiche il presente regolamento esplicherà i suoi effetti.
4. Tutte le modifiche introdotte successivamente, troveranno applicazione per gli incentivi non ancora liquidati a far data dalle relative delibere di approvazione.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: é l'importo progettuale posto a base d'asta con esclusione delle somme a disposizione dell'amministrazione. Queste ultime possono essere ricomprese nel calcolo dell'incentivo se, a loro volta, consistono in opere o lavori progettuamente rilevanti da affidare con separata procedura concorsuale rispetto alle opere principali. Nell'importo a base di gara sono inclusi i costi della sicurezza e del personale mentre è esclusa l'IVA di legge. Per il solo personale coinvolto nella sola fase esecutiva, si farà riferimento all'importo contabilizzato desunto dallo Stato Finale (incluso pertanto anche le varianti suppletive).

b) OPERA O LAVORO:

1. E' qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico" o dove risulti comunque fondamentale l'apporto del personale tecnico ed amministrativo sotto il profilo progettuale, D.L., Responsabilità ex L. 81/2008, collaudazione e Responsabilità Unica del procedimento ex art. 10 del d.P.R. n. 207/2010

2. A titolo esemplificativo ricadono nella fattispecie di cui trattasi le seguenti attività:

- Opere e lavori pubblici;
- Progettazione di strutture di qualsiasi natura di significativo interesse;
- Project Financing, Concessioni di Costruzione e Gestione, Leasing in costruendo, Contratti di disponibilità e le altre forme di finanziamento privato di opere pubbliche (PPP) esclusivamente ove vengano svolte attività oggetto di incentivazione;

c) AREA DI PROGETTAZIONE E D.L: fa parte di tale area il personale tecnico che partecipa al procedimento del D.Lgs. n. 163/2006 con funzioni di:

- a) Capoprogetto e Progettisti;
- b) Direttore dei Lavori;
- c) Collaboratori dei progettisti con funzioni di (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - 1 Redattore dello studio di fattibilità;
 - 2 Rilevatori dello stato di fatto;
 - 3 Disegnatori ed addetti alle rappresentazioni multimediatriche;
 - 4 Consulenti tecnici (es: Ufficio traffico della P.M.);
- d) Collaboratori del Direttore Lavori con funzioni di (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - 1 Assistenti di cantiere (direttore operativo o ispettore di cantiere);
 - 2 Coadiutori nel controllo delle fasi operative di cantiere;
 - 3 Consulenti tecnici (es: Ufficio traffico della P.M.).

d) AREA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: fa parte di tale area il personale tecnico, tecnico/amministrativo ed amministrativo con funzioni di:

- a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento e precisamente:
 - 1 Collaboratori per l'affidamento degli incarichi di progettazione ed altri incarichi professionali di supporto;
 - 2 Certificatori e/o validatori del progetto;
 - 3 Responsabili del procedimento espropriativo;
 - 4 Responsabili e collaboratori della gara d'appalto;
 - 5 Collaboratori per le comunicazioni all'Osservatorio;
 - 6 Collaboratori per la redazione di atti quali (delibere, determine e liquidazioni);
 - 7 Altri soggetti individuati con le modalità di cui al punto h)

e) AREA DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: fa parte di tale area il personale tecnico che partecipa al procedimento di cui al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. n. 163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010 con funzioni di:

- 1 Responsabile dei lavori;
- 2 Coordinatore della fase della progettazione;
- 3 Coordinatore della fase dell'esecuzione (Il D.L. o il Direttore operativo, qualora il D.L., sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa).

f) AREA DI COLLAUDAZIONE: fa parte di tale area il personale tecnico che partecipa al procedimento D.Lgs. n. 163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010 con funzioni di::

- 1 Collaudatore che firma il certificato di collaudo;
- 2 Collaboratore del collaudatore, con funzioni di ausilio nella verifica tecnico-contabile;
- 3 Collaboratore del collaudatore, con funzioni di supporto giuridico / amministrativo.

g) UFFICIO TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE:

1. il personale del Settore LL.PP. che partecipa o collabora direttamente, indirettamente o con funzioni di supporto alla progettazione o alla gestione tecnico/amministrativa dei progetti di OO.PP.

2. Qualora il progetto così come definito dal presente regolamento sia redatto da unità organizzative diverse dal Settore Lavori Pubblici ad esse sarà assegnata la corrispondente quota da ripartire secondo criteri di cui al successivo articolo 7.

h) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE:

1. il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, a norma di legge, assume la funzione di "Responsabile Unico del procedimento" oppure nomina un tecnico, avente i requisiti di legge e facente parte dell'Amm. Comunale, al quale delegare tale responsabilità.

2. Il Dirigente Responsabile del Programma, allo scopo di effettuare una equa distribuzione dei compiti affidati ad ogni dipendente nonché al fine di assegnare a ciascuno di essi le responsabilità adeguate al proprio grado di preparazione e consone alla qualifica funzionale ricoperta, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, dallo stesso nominato, individua tutti i soggetti che parteciperanno a vario titolo al procedimento e, conseguentemente, alla ripartizione del fondo di incentivazione, con le modalità contenute nel presente regolamento.



pag.5 di 16

ART. 4
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI

4.1 COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Il fondo per l' incentivazione e l'innovazione viene calcolato, per ciascuna opera o lavoro pubblico, ed è pari al **2%** dell'importo posto a base di gara.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce **fondo incentivante** ed è ripartito con le modalità specificate nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo **per l'innovazione** ed è destinato esclusivamente ai fini di cui al successivo art. 11

4.2 REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DEL FONDO COMPLESSIVO

1. Il fondo costituente l'incentivazione, come sopra calcolato, si intende al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali (c.d. oneri riflessi).

4.3 RIPARTIZIONE TRA LE ATTIVITÀ ASSUNTE DAI DIPENDENTI

1. Sulla base della peculiare organizzazione del Settore LL.PP. , il Fondo, computato come specificato nel precedente art. 4.1, comma 2, viene suddiviso come segue:

ATTIVITA' (AREA)	Progetto e D.L. interni	Progetto e D.L. esterni	Prog. interna e D.L. esterna	Prog. esterna e D.L. interna
	A	B	C	D
1) PROGETTAZIONE E D.L.	60,0%	28,0%	60,0%	28,0%
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25,0%	50,0%	25,0%	50,0%
3) RESPONSABILITA' DELLA SICUREZZA	10,0%	15,0%	10,0%	15,0%
4) COLLAUDAZIONE	5,0%	7,0%	5,0%	7,0%
TOTALI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

N.B.1 Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

N.B.2 Nel caso in cui l'attività di collaudazione [punto 4) dell'art. 4.3] sia sostituita dalla redazione del "Certificato di regolare esecuzione" il corrispondente incentivo verrà erogato al Direttore dei Lavori.

N.B.3 Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, qualora tutti i soggetti coinvolti, così come individuati dal Dirigente del Settore LL.PP. ai sensi dell'art.3 punto h), siano favorevoli, potranno essere applicate aliquote diverse da quelle sopraindicate, a parità di costo per l'Amm.ne Com.le.

4.4 CALCOLO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E D.L.**4.4.1 Calcolo****A) TIPOLOGIA OPERA**

a) Ristrutturazioni edilizie	100
b) Nuove Costruzioni Edilizie	095
c) Arredi Urbani	095
d) Opere stradali, reti e impianti	090
e) Asfaltature	080

B) DEFALCAZIONI

Fatto 100 il compenso previsto per l'area di progettazione (quota parte prevista dall'art. 4.3 punto 1) si introducono le seguenti defalcazioni per attività progettuali o professionali effettuate all'esterno:

1) Studio di fattibilità	4%
2) Rilievo	5%
3) Calcoli e collaudo statico	8%
4) Calcoli degli Impianti e relativi collaudi	5%
5) Relazione Geologica	2%

N.B. Nel solo caso di Ristrutturazioni edilizie di cui al precedente punto a) non verranno applicate le defalcazioni di cui ai punti 4) e 5) in rapporto al rilevante impegno progettuale che caratterizza tale tipologia di attività.

C) SUB-RIPARTIZIONI TRA PROGETTAZIONE E D.L.

Ai fini della ripartizione dell'incentivo tra le attività di progettazione e D.L. troveranno applicazione le seguenti aliquote di suddivisione:

Tipologia di opera	Progettazione	Direzione lavori
a) STRADE	55%	45%
b) ARREDO URBANO-IMP.SPORTIVI	70%	30%
c) PUBBLICA ILL. - IMPIANTI	75%	25%
d) EDILIZIA	75%	25%
e) RESTAURO - RISTRUTTURAZIONI	50%	50%

NB: Nel caso che la D.L. sia affidata a professionisti esterni all'A.C., viene riconosciuta una quota della stessa, sino ad un massimo di 1/3 delle percentuali di cui al punto C) precedente, al personale che esercita la funzione di controllo delle fasi operative di cantiere, nonché, nel caso di lavori di natura stradale, al personale tecnico dell'Ufficio Traffico della P.M.

4.4.2 Ripartizione:

1. La ripartizione del fondo di incentivazione per le attività di progettazione e direzione lavori potrà avvenire per ogni singolo progetto ovvero con cadenza periodica. In entrambi i casi potranno essere liquidati esclusivamente le attività (Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione) effettivamente svolte e concluse a condizione che vi sia la copertura finanziaria. Nel caso di mancanza di finanziamento dell'opera, l'Amm.ne Com.le erogherà comunque il contributo entro 1 anno dall'espletamento dell'attività.
2. La ripartizione, tra progettisti, D.L. e loro collaboratori, avverrà sulla base del grado di coinvolgimento nella progettazione e D.L. e può oscillare da un minimo di 0,00 ad un massimo di 1,00 per ciascun soggetto.
3. Detta percentuale sarà fissata in concerto tra il Capoprogetto (per la quota relativa alla progettazione) o il Direttore dei lavori (per la quota relativa alla D.L.), ed il R.U.P., sentiti i soggetti coinvolti. In caso di disaccordo nella concertazione, deciderà il Dirigente del Settore LL.PP.
4. La percentuale sopra fissata, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione di progettazione e D.L., con le stesse modalità della fase iniziale, nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti. In caso di modifica della percentuale iniziale, si procederà conseguentemente alla modifica della percentuale dell'incentivo.
5. Il fondo complessivo per la progettazione e D.L. verrà ripartito tra il personale interessato sulla base di una divisione pesata in rapporto ai coefficienti come sopra determinati che contraddistinguono ciascun soggetto avente titolo.

4.4.3 Tempistica dell'erogazione:

1. Per la liquidazione della quota parte dell'incentivo inerente la Progettazione e D.L., si terrà conto della seguente articolazione temporale:

Progettazione:

Progetto preliminare	20% della quota per la progettazione
Progetto definitivo	40% della quota per la progettazione
Progetto esecutivo	40% della quota per la progettazione

Direzione Lavori:

Certificato di fine lavori	75% della quota per la direzione lavori
Collaudo/Certif. regolare esecuzione	25% della quota per la direzione lavori

2. Le liquidazioni riguardanti la progettazioni avverranno all'atto di approvazione (o del suo rigetto) di ciascun progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) da parte dell'organo competente.

4.5 CALCOLO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4.5.1 Calcolo

Fatto 100 il compenso previsto per l'area del Responsabile del Procedimento (quota parte prevista dall'art. 4.3 punto 2), si introducono le seguenti riduzioni per attività progettuali o professionali effettuate all'esterno:

TABELLA A)

Verifica progetto	4%
Pareri Giuridici	4%
Compiti di supporto al R.P. (art.10 c.7 D.Lgs. n. 163/2006)	4% - 25% (vedi TABELLA C Art 4.5.5.2)

4.5.2 Ripartizione

Il Fondo destinato all'incentivo per le attività del Responsabile del Procedimento, di norma, sarà suddiviso tra il Responsabile Unico del Procedimento ed i suoi collaboratori sulla base dei seguenti parametri:

4.5.2.1 Livello: un primo parametro è costituito dal livello del personale coinvolto nell'attività del Responsabile del Procedimento:

TABELLA B)

LIVELLO	PARAMETRO
B	1,00
C	1,20
D1-D2	1,30
D3-D4-D5-D6	1,40

4.5.2.2 Responsabilità:

1. Un secondo parametro è dato dalla responsabilità dei vari soggetti appartenenti all'area del Responsabile del Procedimento.
2. Tale parametro (variabile da 0,00 a 100,00) pesa il grado di coinvolgimento e di responsabilità diretta e personale dei soggetti che concorrono a svolgere le attività di natura amministrativa e tecnico procedimentale (all'interno e/o all'esterno del nucleo operativo di appartenenza). Il valore di tale parametro verrà stabilito dal R.U.P. in concerto con il dirigente del Settore LL.PP., sentiti i soggetti coinvolti.
3. La percentuale sopra fissata, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione di progettazione e D.L., con le stesse modalità della fase iniziale, nel solo caso di significative differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti.
4. In caso di modifica della percentuale iniziale, si procederà conseguentemente alla modifica della percentuale dell'incentivo.
5. A mero titolo indicativo, e assolutamente non vincolante, si riportano i seguenti parametri di riferimento:

TABELLA C)

NATURA DELLA RESPONSABILITA'	PARAMETRO (%)
* Responsabile unico del procedimento (RUP);	61
* Collaboratori per l'affidamento degli incarichi di progettazione ed altri incarichi di supporto	5
* Certificatori e/o validatori del progetto;	5
* Responsabili del procedimento espropriativo	6
* Collaboratori della gara d'appalto;	5

* Collaboratori per le comunicazioni all'Osservatorio	5
* Collaboratori per la redazione di atti quali (delibere, determine e liquidazioni lettere ecc.);	5
* Altri eventuali soggetti individuati dal R.U.P., o aumento di taluna delle percentuali precedenti, nei casi di particolare complessità delle funzioni	8

N.B.1: Se un soggetto assolve più funzioni, si sommeranno i parametri relativi a tali funzioni;

N.B.2: Se il RUP si avvale di un supporto diretto, il parametro verrà, di norma, ripartito in **38** al RUP e **23** al supporto, salvo diverse indicazioni del RUP.

N.B.3: Se una funzione viene svolta da più soggetti, il parametro relativo verrà diviso (dal RUP) tra tali soggetti in rapporto al grado di responsabilità da questi assunto;

N.B.4: I parametri delle funzioni che non vengono svolte saranno ripartite tra le altre funzioni effettivamente svolte;

6. Il fondo complessivo per il Responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori, verrà, di norma, ripartito tra il personale interessato sulla base di una divisione pesata in rapporto ai coefficienti come sopra determinati che contraddistingue ciascun soggetto avente titolo.

4.5.3 Tempistica di erogazione del contributo

1. L'incentivo per le attività del Responsabile Unico del procedimento, e dei suoi collaboratori, può essere erogato sulla base della seguente tempistica:

Per il Responsabile Unico del Procedimento, i Responsabili delle comunicazioni all'Osservatorio ed i Collaboratori redazione di atti;

- 50%** (o, in subordine, quota parte) all'approvazione del progetto e/o all'affidamento dei lavori.
- 40%** all'emissione del verbale di fine lavori
- 10%** all'approvazione del Certificato di collaudo o quello di Regolare esecuzione, ovvero alla trasmissione del verbale di non collaudabilità.

Per tutti gli altri soggetti, dopo l'espletamento dell'attività svolta (di norma in occasione dell'approvazione del progetto e/o affidamento dei lavori e dell'approvazione del certificato di collaudo)

2. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla copertura finanziaria dell'opera. L'amm.ne Com.le erogherà comunque l'incentivo entro 1 anno dall'espletamento dell'attività.

4.6 CALCOLO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA:

1. Il Fondo destinato all'incentivo per le attività dei responsabili della sicurezza sarà suddiviso singolarmente nei confronti di quei dipendenti interni che, avendone i requisiti, ricoprono "personalmente" la responsabilità delle sottospicificate figure sulla base dei parametri di fianco riportati :

2. Fatto 100 il compenso previsto per l'area di Responsabilità della Sicurezza (quota parte prevista dall'art. 4.3 punto 3) si introducono i seguenti livelli di incentivazione diversificati per responsabilità:

- | | |
|--|-----|
| a) Responsabile dei lavori | 15% |
| b) Coordinatore in fase di Progettazione | 35% |

- c) Coordinatore in fase di Esecuzione 50%

4.6.1 Tempistica di erogazione del contributo

1. L'incentivo per le attività del Responsabile della sicurezza, sarà erogato sulla base della seguente tempistica:

Figure di cui ai punti a) e c) del precedente art. 4,6 comma 2: Successivamente al certificato di ultimazione lavori.

Figura di cui al punto b) del precedente art. 4.6 comma 2: Successivamente alla approvazione del progetto esecutivo.

2. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla copertura finanziaria dell'opera. L'amm.ne Com.le erogherà comunque l'incentivo entro 1 anno dall'espletamento dell'attività.

4.7 CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE.

1. Il Fondo destinato all'incentivo per le attività di "Collaudatore" sarà erogato nei confronti di quei dipendenti interni che, avendone i requisiti, svolgano "personalmente" l'attività di collaudo.

2. Qualora il collaudatore si avvalga di figure (interne) di supporto (personale tecnico e/o giuridico-amministrativo) l'importo complessivo dell'incentivo potrà essere suddiviso tra i soggetti coinvolti sulla base di un accordo tra gli stessi o, in mancanza, con decisione del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dirigente del Settore LL.PP. e Q.U.

4.7.1 Tempistica di erogazione del contributo

L'incentivo per le attività di Collaudazione, sarà erogato successivamente all'atto della trasmissione al RUP del Certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, ovvero in seguito alla relazione di non collaudabilità dell'opera.

4.8 PROGETTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI CON RILEVANTI IMPEGNI DI SPESA

1. Per i progetti particolarmente complessi e con rilevanti impegni di spesa, comunque non inferiori a € 5.000.000,00 , l'incentivazione sul di più sarà suddivisa tra tutti i soggetti ed i settori coinvolti nel procedimento qualora vi sia un effettivo coinvolgimento di funzioni e di responsabilità intersettoriale.

2. In questi casi le modalità di ripartizione saranno stabilite dal Responsabile del programma in concerto con i dirigenti dei settori coinvolti e il R.U.P.

4.9 DECURTAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
- B) Incremento dei tempi di esecuzione;

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli soggetti interni (RUP, Progettisti, Responsabili della sicurezza, D.L., Collaudatori e loro collaboratori) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – **I_r sempre >=0**)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettere a) b) c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ART. 5 **CONCLUSIONE DEI PROGETTI**

- L'incentivo, di norma, è calcolato e liquidato sull'importo a base d'asta dei progetti esecutivi approvati dalla Giunta Comunale.
- Con riferimento ad ogni singola fase della progettazione, l'incentivo, calcolato sul costo dell'opera come precedentemente definito, è ripartito secondo i coefficienti che seguono:
 - Il progetto non è sviluppato in tutte le fasi progettuali da tecnici dell'Amministrazione.
 - Il progetto non è sviluppato in tutte le fasi progettuali per sopraggiunti impedimenti e/o valutazioni dell'Amministrazione.
- Nel caso di cui al secondo comma lettera a) del presente articolo, l'incentivo calcolato sulla base delle aliquote sottoriportate, sarà liquidato con riferimento alla data di approvazione del progetto esecutivo.
- Nel caso di cui al secondo comma lettera b) del presente articolo, l'incentivo calcolato sulla base delle aliquote sottoriportate, sarà liquidato entro 12 mesi dalla data di accettazione degli elaborati progettuali da parte del Responsabile Unico del procedimento che contestualmente lo presenta all'amministrazione comunale per l'approvazione.

FASE DELLA PROGETTAZIONE	COEFFICIENTI
Progetto preliminare	0.20
Progetto definitivo	0.40
Progetto esecutivo	0.40

5. L'importo dell'incentivo verrà quindi suddiviso tra il personale che ha svolto le attività tecniche ed amministrative sulla base delle attività effettivamente compiute.

ART. 6 **ATTIVITÀ SVOLTA DA PROFESSIONISTI ESTERNI**

Qualora una o più attività, di quelle descritte all'art. 4.3, vengano svolte da professionisti esterni la corrispondente quota di incentivazione non verrà erogata al personale interno con riferimento ai parametri specificati nello stesso art. 4.3.

ART. 7 **AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Nell'affidamento degli incarichi di progettazione, il Dirigente del Settore LL.PP. rispetterà il seguente ordine di preferenza:
 - 1) Personale tecnico del Settore LL.PP.;
 - 2) Personale tecnico del Comune non appartenente al Settore LL.PP. con le modalità di seguito riportate, sentiti i dirigenti interessati;
 - 3) Professionisti esterni all'Amm.ne Com.le.

2. L'Amministrazione Comunale, *nella persona del Dirigente Responsabile del programma delle OO.PP.*, dopo l'approvazione da parte del C.C. del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, si impegna, prima di avviare le procedure di conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere pubbliche, a verificare la possibilità di assegnare gli stessi al personale tecnico dipendente del Comune, anche di altri settori oltre al Settore LL.PP.

3. In questo caso ai dipendenti interessati sarà riconosciuto un compenso pari alla quota parte per la progettazione dell'incentivo previsto dal presente regolamento. Per i progettisti sarà inoltre sostenuto dall'Amm.ne Com.le l'onere relativo all'assicurazione di cui all'art.10.

4. Per il personale non dipendente dal Settore LL.PP. le modalità di conferimento degli incarichi saranno stabilite dalla Giunta Comunale, sentiti i dirigenti interessati, tra le seguenti possibilità alternative (da esprimere con apposito parere):
 - a) Conferimento diretto dell'incarico a dipendenti comunali.
 - b) Procedura concorsuale sulla base di criteri e modalità delegate al Dirigente competente per Settore (affidamento sulla base di curriculum, affidamento sulla base di idee ecc.).Sia nel caso di cui al precedente sub a) sia nel caso sub b) orienterà la scelta il principio della rotazione degli incarichi e della idoneità professionale.

5. L'Amm.ne Com.le potrà affidare al personale tecnico/amministrativo dipendente incarichi professionali di natura tecnica o tecnico/amministrativa ai sensi dell'art.174 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con atto di G.C. n° 45 del 16.03.2000 (ad eccezione di incarichi di progettazione per i quali è prevista la retribuzione con l'incentivo di cui al presente regolamento).

6. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al precedente comma saranno le stesse previste dal quarto comma del presente articolo.

ART. 8 **LIQUIDAZIONE**

1. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti dell'incentivazione da parte del responsabile unico del procedimento vistato dal dirigente responsabile del programma dei lavori.

2. La liquidazione potrà avvenire per ciascun nucleo di attività di cui al precedente art. 4.3 per ogni singolo progetto ovvero con cadenza periodica quadrimestrale. *In quest'ultimo caso l'erogazione dell'incentivo avverrà con la seguente cadenza temporale:*

Incentivo pervenuto all'ufficio Personale

- 1) GEN - FEB - MAR - APR
- 2) MAG - GIU - LUG - AGO
- 3) SET - OTT - NOV - DIC

Mese di erogazione

MAGGIO
SETTEMBRE
GENNAIO

3. A norma di legge gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, (compresi quelli eventualmente erogati anche da altre Amministrazioni pubbliche), non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo del dipendente medesimo.

ART. 9
ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici incaricati della progettazione e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.
2. I tecnici che potranno godere di questo rimborso saranno esclusivamente quelli effettivamente incaricati di funzioni di progettazione di OO.PP. o di atti di Pianificazione.

ART. 10
ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art.270 del d.P.R. n. 207/2010 che espressamente stabilisce che "qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice".
2. Ai sensi dell'art. 112, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 il premio relativo alla copertura per i soggetti interni alla stazione appaltante, relativa all'attività di verifica dei progetti ai sensi del medesimo articolo è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto.
3. Come ammesso dalla determinazione per l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 10 del 23 feb 2001, previo accordo decentrato con la R.S.U. siglato in data 23.05.2001, l'Amministrazione Comunale si farà carico delle polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'attività del Responsabile Unico del Procedimento.
4. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 11
FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.



2. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge;
3. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente del Settore LL.PP.

ART. 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale.
2. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) 4 dipendenti del Settore LL.PP.;
 - c) I Dirigenti comunali competenti per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

ART.13
COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Dirigente del Settore interessato;
 - c) Rappresentante della R.S.U.;
 - d) Sindaco o suo delegato.Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Riccione, 15 Aprile 2016

Per l'Amministrazione Comunale:

Cinzia Farinelli (Presidente)

Stefania Pierigè

Per le OO.SS. e la R.S.U.

CGIL

CISL FP

UIL

SULPM


R.S.U. (MAURO FACCOMINI)




R.S.U. (MARIANO MALINI)




R.S.U. (ARMANDO ROSA)




R.S.U. (ANTONIA FRANCESCA)




R.S.U. (CORRELLI MARCO)




R.S.U. (NERCINI SIMONE)



R.S.U. (AORICCI ANNA)



R.S.U. (TIRACANTI ANDREA)



VENDETTINI CINZIA

